



Tribunale di Cosenza

Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 12.2.2025;

- letti gli atti e viste le richieste delle parti della causa iscritta al n. 1420/2024 r.g.;

- considerato che _____ ha proposto opposizione avverso il pignoramento n.03484202400009164/001, notificato in data 20 novembre 2024, con il quale la Agenzia delle Entrate – Riscossione ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dalla Banca _____, fino alla concorrenza dell'importo di €417.289,63, deducendo l'assoluta impignorabilità delle somme esistenti sul conto corrente (_____ intrattenuto dalla ditta individuale F _____ con la filiale italiana di Milano della predetta Banca _____, trattandosi di somme accreditate dall'A.R.C.E.A. Calabria, per l'importo complessivo di € _____ per il pagamento di quote comunitarie relative all'anticipo della campagna agraria 2024 ;

- considerato che dalla dichiarazione resa dal terzo Banca _____ in data 21.01.2025 risulta che il conto di pagamento di cui è titolare il debitore presenti un saldo di € _____ – di cui è stato disposto l'accantonamento – e che dagli estratti conto allegati dall'opponente risulti che, effettivamente, siano state accreditate dalla ARCEA le somme di € _____ data 29.11.2024, a titolo di indennità compensativa, per la domanda di sostegno dello sviluppo rurale nelle zone montane nr. _____ presentata dal _____ il 5.08.2024, e di € _____ per la domanda unificata nr. _____ presentata dal F _____ data 01.07.2024;

- rilevato che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 duodecies D.L. n. 182/2005 conv. in L. n. 231/2005, "*Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze*";

- ritenuto che, sia pure nei limiti della cognizione sommaria tipica della presente fase, la peculiare natura dei contributi erogati dall'ARCEA al debitore, in relazione alle somme accreditate sul conto _____, intrattenuto dalla ditta individuale _____, con la filiale _____

italiana di Milano della predetta Banca () sia idonea a generare un vincolo con efficacia esterna di attribuzione alle somme medesime del carattere della impignorabilità, trattandosi di risorse assegnate per interventi di rilevanza pubblica;

- considerato, pertanto, che le predette somme nascono *ab origine* vincolate e non possono essere sottratte alla loro peculiare destinazione, atteso che, qualora fossero rese aggredibili, le stesse sarebbero destinate ad interessi particolari estranei alle rispettive originarie finalità pubblicistiche e che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, con riguardo ai finanziamenti di natura comunitaria, ha affermato che *“l'autorizzazione del pignoramento significherebbe destinare ad interessi particolari estranei alla politica della cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tale politica”*;

- ritenuto, in conclusione, che, in base ad una valutazione sommaria dei motivi di opposizione e tenuto conto delle allegazioni documentali contenute nel fascicolo di parte opponente, appaiono ravvisabili i presupposti previsti dalla legge ai fini della concessione della sospensione della procedura esecutiva, quantomeno in riferimento alla somma di € () già accreditata dall'ARCEA;

- rilevato che le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità e della controvertibilità delle questioni affrontate, possano essere compensate;

P.Q.M.

1) Sospende la procedura esecutiva intrapresa in forza dell'atto di pignoramento presso terzi n.03484202400009164/001, notificato in data 20 novembre 2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativamente alle somme di € () già accreditate dall'ARCEA sul conto () intrattenuto dalla ditta individuale () con la filiale italiana di Milano della predetta Banca

2) Compensa tra le parti le spese della presente fase;

3) Assegna il termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., ridotti alla metà.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cosenza, 14.2.2025

IL GIUDICE

dott.ssa Anna Rombolà

Nota: IL TRIBUNALE DI COSENZA ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE INTERPOSTA AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AZIONATO DA ADER SU C.C. BANCARIO DEL DEBITORE E CADUTO SU PROVVIDENZE AGRICOLE COMUNITARIE EROGATE DA ARCEA E GIACENTI SUL C.C. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, SOTTO IL PROFILO DEL FUMUS BONI IURIS E CONSEGUENTE REVOCA DEL PIGNORAMENTO DA PARTE DI ADER. LE PROVVIDENZE AGRICOLE COMUNITARIE NON POSSONO ESSERE PIGNORATE NE' PRESSO GLI ENTI PAGATORI NE' PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI.

Prot. 1388529 del 07.03.2025

Spett.le

pec: _____

e p.c. _____

pec: [f](#)

OGGETTO: REVOCA PPT 034-2024-133765 proc. n. 03484202400009164

CONTRIBUENTE:

Si comunica che, il pignoramento elevato da questa struttura in data 20.11.2024 per l'importo di euro **417.289,63** deve intendersi revocato per i seguenti motivi:

Sentenza del Tribunale di Cosenza R. Ge. n. 1420-2024 - Dt. Dep. 17.02.2025

Grati per la collaborazione prestata, l'occasione e' gradita per porgere distinti saluti.

Reggio Calabria 07.03.2025

IL RESPONSABILE



ETTORE GALLO
07.03.2025 09:03:58
UTC